

Le stime presentate dalle Istituzioni Finanziarie segnalano che il fabbisogno finanziario necessario a concedere riduzioni del debito ai paesi che raggiungeranno il *decision point* in futuro è con tutta probabilità superiore alle attuali disponibilità del Fondo Fiduciario e dipende in larga misura dalle modalità di calcolo del *topping-up* e dall'inclusione di paesi, come ad esempio il Sudan, che pur essendo potenzialmente eleggibili non sono ancora stati inclusi nelle simulazioni disponibili.

2.3. L'incompleta partecipazione dei creditori

Il successo pieno dell'iniziativa HIPC rafforzata è strettamente legato all'effettivo grado di partecipazione di tutti i creditori al processo di cancellazione debitoria. In realtà, gli impegni presi a favore dei paesi HIPC che hanno già raggiunto il *decision point* sono in media pari all'88 per cento del livello necessario per garantire la sostenibilità, mentre per gli 8 paesi che hanno già raggiunto il *completion point* la partecipazione dei creditori varia tra l'80 ed il 96 per cento.

23 creditori multilaterali su 30 hanno garantito una quota di partecipazione pari a 13,8 miliardi di dollari (valore attuale netto 2002), che rappresenta il 99 per cento della riduzione debitoria attualmente stimata per questa categoria, mentre i creditori bilaterali membri del Club di Parigi si sono formalmente impegnati a fornire il 100 per cento della quota di loro pertinenza, attualmente stimata in circa 15,2 miliardi di dollari (valore attuale netto 2002). Inoltre, alcuni di essi, e in primo luogo l'Italia, concedono cancellazioni bilaterali addizionali onde garantire un ulteriore contributo all'opera di riduzione della povertà intrapresa (cfr. oltre).

Il problema è rappresentato da alcuni tra i 49 creditori ufficiali non membri del Club di Parigi, la cui quota complessiva è pari a 2,9 miliardi di dollari (in valore attuale netto 2001): solo il 59 per cento del livello di riduzione attribuito a questa categoria è stato impegnato. Infatti, mentre 13 di essi hanno accettato di partecipare pienamente all'iniziativa ed altri 14 di farlo quantomeno parzialmente, i restanti 23, titolari di crediti

pari a 580 milioni di dollari, non hanno ancora comunicato la propria adesione al processo di riduzione debitoria.³

Il tema è particolarmente delicato perché rischia di vanificare tutti i benefici dell’Iniziativa. Al riguardo, l’Italia si è quindi fatta promotrice, in sede europea e multilaterale, di iniziative per convincere, attraverso forme di pressione sempre più incisive, i creditori riluttanti a fare la loro parte.

2.4. La questione della piena addizionalità delle cancellazioni bilaterali: il *topping up*.

L’iniziativa HIPC rafforzata prevede che, qualora nel periodo che separa il “*decision*” dal “*completion point*” intervengano shock esogeni e quindi non attribuibili a politiche economiche errate, venga effettuato un ulteriore sforzo finanziario da parte dei creditori per garantire la sostenibilità di lungo periodo del debito del paese beneficiario.

La metodologia attualmente in uso da parte delle istituzioni finanziarie internazionali per il calcolo di questo sforzo finanziario supplementare considera il debito residuo dopo le cancellazioni bilaterali addizionali fornite da alcuni paesi, tra cui notoriamente l’Italia. Questa inclusione determina un minor beneficio per il paese debitore in quanto si perde la caratteristica dell’addizionalità pura andando piuttosto a ridurre lo sforzo praticato da altri creditori, sia bilaterali che multilaterali, e creando inoltre una distorsione sul piano dell’equità.

Per questo motivo il governo italiano ha ritenuto di richiedere, in tutte le sedi preposte, una modifica all’attuale sistema di conteggio che escluda dal computo del *topping-up* le cancellazioni bilaterali addizionali al fine di raggiungere un’equa suddivisione dello sforzo finanziario affrontato all’interno dell’iniziativa HIPC rafforzata e, soprattutto, di

³ - Ad esempio, l’Uganda, primo paese ad aver raggiunto i requisiti per la cancellazione incondizionata da parte dei propri creditori, non ha ricevuto tutto il sostegno necessario e quindi ha un debito superiore al previsto di 323 milioni di dollari in valore attuale netto, equivalente al 48 per cento delle esportazioni.

garantire ai paesi poveri ed altamente indebitati un concreto sostegno supplementare che faciliti l'uscita dal circolo vizioso dell'indebitamento insostenibile.

Questa posizione, che integra e complementa la richiesta rivolta agli altri paesi di unirsi allo sforzo italiano nel cancellare il 100 per cento del debito, è volta ad affrontare direttamente il problema, evitando il ricorso a soluzioni alternative come quella adottata dalla Norvegia, che ha deciso di ritirare la propria formale comunicazione preventiva di cancellazione del 100 per cento del debito, escludendo quindi la quota addizionale dal calcolo del *topping up*, ma concedendola in pieno a posteriori su base strettamente bilaterale.

2.5. L'abrogazione del termine triennale della legge 209/2000

Infine, è importante segnalare che l'eliminazione del termine di durata triennale della legge 209/2000, così come effettuato attraverso la legge finanziaria 2003, consentirà al governo italiano di proseguire utilmente nel processo di cancellazione debitoria, congiuntamente alla comunità internazionale ed all'interno delle sedi preposte, come il Club di Parigi, senza dover interrompere la propria incisiva partecipazione all'Iniziativa HIPC rafforzata ed agli altri interventi che si renderanno necessari in futuro.

In questo senso, è fondamentale tenere conto del fatto che la legge 209/2000 ed il suo Regolamento attuativo hanno introdotto un insieme di condizionalità esogene, il cui verificarsi può andare al di là della oggettiva possibilità bilaterale di effettuare tutte le cancellazioni entro un triennio. Non si può infatti dimenticare che alcune condizionalità internazionali dell'Iniziativa HIPC rafforzata sono state fatte proprie dalla legge 209/2000. Il termine triennale non avrebbe reso possibile concedere i benefici dell'azione italiana a quei paesi in ritardo nel compimento del percorso per il raggiungimento del *decision* o del *completion point* o a quelli comunque eleggibili a misure di cancellazione debitoria.

La questione era quindi estremamente delicata, coinvolgendo innanzitutto lo spirito e la sostanza degli impegni internazionali dell'Italia, nonché della unanime volontà del Parlamento. L'eventuale mancata soluzione di tale questione non sarebbe stata priva di risvolti politici internazionali per l'Italia, in termini di posizione, di ritorni e di immagine.

Il superamento del termine dei tre anni non ha quindi rappresentato un passo indietro nell'azione italiana, ma ha anzi consentito di mantenere in vigore e di rafforzare il "pilastro" della normativa, nella piena consapevolezza che la lotta alla povertà, anche in chiave di prevenzione di fenomeni internazionali quali il terrorismo, l'emigrazione di massa e la criminalità, lungi dall'esaurirsi in pochi anni, è un processo lento e complesso che va aiutato con un continuo monitoraggio costruttivo.

3. Il Club di Parigi

La legge 209/2000 indica l'obiettivo di "rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati " (art. 1, primo comma).

La sede multilaterale principale è rappresentata dal Club di Parigi, che è un gruppo informale di paesi creditori che si riuniscono 10/11 volte l'anno per negoziare con i paesi debitori accordi di ristrutturazione del debito, a condizioni di mercato o con elementi di concessionalità, in grado di superare le difficoltà di pagamento e/o i problemi di sostenibilità di ciascun paese debitore. Il Club conta 19 paesi membri permanenti⁴, che vantano di norma la maggior parte dei crediti nei confronti dei paesi debitori, e invita altri paesi creditori ad unirsi al negoziato quando questi rappresentano una quota significativa dei crediti verso il paese debitore in corso di esame. Il Club, che opera dal 1956 e ha finora concluso 369 accordi con 78 paesi per un totale di 410 miliardi di dollari, opera sulla base di alcuni principi e regole volti a garantire l'efficiente svolgimento dei negoziati e l'efficace attuazione degli accordi, come ad esempio il principio del consenso nelle decisioni e quello della condizionalità, che lega gli accordi all'attuazione da parte del paese debitore delle riforme concordate tra lo stesso ed il Fondo Monetario.

Il collegamento con quanto determinato in ambito internazionale, e in particolare in seno al Club di Parigi, è fondamentale sotto il profilo politico ed economico, in quanto consente all'Italia di svolgere un'opera di stimolo costante nei confronti degli altri creditori più esposti e in alcuni casi diversamente orientati rispetto alle ragioni della cancellazione debitoria del Terzo mondo.

⁴ - Si tratta di 12 paesi dell'Unione Europea (Grecia, Lussemburgo e Portogallo non fanno parte del Club), dei membri del G7, di Australia, Norvegia, Russia e Svizzera.

L'efficacia del Club di Parigi, come foro negoziale e di coordinamento, a favore dei Paesi debitori in generale, nonché di quelli HIPC in particolare, può essere illustrata attraverso considerazioni di natura tecnica. Infatti, nelle intese sottoscritte tra i paesi creditori ed il paese debitore è presente una clausola (c.d. di comparabilità di trattamento) con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori, ovvero con tempi di ripagamento ridotti o minori livelli di concessionalità, di quelle concordate con il Club di Parigi. Si tratta di una clausola fondamentale per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei creditori non membri del Club di Parigi per ottenere trattamenti del proprio debito ai livelli di quelli generosi concessi a Parigi.

Quanto argomentato sopra conferma che l'assunzione di un vincolo esterno, quale può apparire in prima analisi il Club di Parigi, è invece estremamente importante per ottenere globalmente le migliori condizioni possibili a favore dei Paesi debitori più poveri e maggiormente indebitati, per i quali l'esposizione nei confronti dell'Italia non rappresenta, naturalmente, il solo problema.

La posizione di avanguardia e di *leadership* internazionale assunta e svolta dall'Italia è dovuta proprio alla legge 209/2000, che ha aumentato la capacità negoziale del Governo e delle Amministrazioni coinvolte ed ha già permesso di ottenere risultati concreti, inducendo altri Paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto a quanto riscontrato nel più recente passato. E' quindi utile sottolineare che un eventuale processo di cancellazione perseguito per ipotesi (al momento, come menzionato questa possibilità è esclusa dalla legge 209/2000) autonomamente, al di fuori delle sedi internazionali (e quindi, in particolare, fuori dal Club di Parigi), non avrebbe alcuna ricaduta positiva né per l'Italia, che si vedrebbe formalmente esclusa da questo rilevante foro multilaterale e perderebbe ogni possibilità di influenzarne le decisioni, né per i paesi debitori, che perderebbero i benefici della nostra azione e non utilizzerebbero le risorse liberate dalla cancellazione per lo sviluppo e la riduzione della povertà, perché queste servirebbero unicamente per ripagare gli altri creditori.

4. Gli Accordi bilaterali di cancellazione

I dodici mesi trascorsi dalla presentazione al Parlamento della precedente Relazione sono stati caratterizzati dall'intensa prosecuzione, da parte delle Amministrazioni responsabili (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari Esteri), dell'attività negoziale in sede multilaterale e bilaterale con i Paesi in Via di Sviluppo interessati, secondo le modalità dettate dalla legge 209/2000 e dalle sue disposizioni attuative (D.M. 4 aprile 2001, n.185).

L'Italia, dal 2000 ad oggi, ha sottoscritto 25 Intese multilaterali al Club di Parigi con i paesi più poveri e indebitati. Sono state inoltre firmate 5 Intese multilaterali a condizioni cd. pre-HIPC⁵ con Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Sierra Leone e Repubblica Democratica del Congo.

Nel periodo luglio 2002 – giugno 2003, e cioè dalla situazione rappresentata nella precedente Relazione al Parlamento, l'Italia ha firmato:

- 5 Intese multilaterali al Club di Parigi, di cui due di *interim debt relief* (cancellazione parziale, cfr. paragrafo 2) con Nicaragua e Zambia, due di cancellazione finale con Benin e Mali e una pre-HIPC con la Repubblica Democratica del Congo. Sono state inoltre accordate dal Club di Parigi estensioni del periodo di *interim debt relief* previsto dalle Intese multilaterali al Ciad, al Ghana ed al Senegal;
- 15 Accordi bilaterali attuativi delle Intese multilaterali, di cui 11 di *interim debt relief* con Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Senegal e Sierra Leone, 3 di cancellazione finale con Burkina

⁵ - Il Club di Parigi può concedere ai Paesi che devono ancora raggiungere il "*decision point*" un trattamento anticipato che fornisca loro il respiro finanziario necessario sulla base delle analisi di bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI fino alla dichiarazione di eleggibilità all'Iniziativa HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati ai cd. "termini di Napoli", che prevedono una cancellazione del 67 per cento ed il riscadenamento della quota rimanente a lungo termine.

Faso, Mauritania e Tanzania, e uno a condizioni pre-HIPC con la Repubblica Democratica del Congo;

Si prevede inoltre di firmare, entro la fine del 2003, altri 5 Accordi bilaterali (2 di cancellazione finale con Benin e Mali e 3 di *interim debt relief* con Madagascar, Nicaragua e Zambia), nonché di formalizzare con apposito scambio di lettere le estensioni del periodo di *interim debt relief* recentemente accordate dal Club di Parigi a Ciad, Ghana e Senegal, entro la fine del 2003.

Infine, la firma dell'Accordo bilaterale pre-HIPC con la Costa d'Avorio, il cui testo è stato concordato da tempo, è stata sospesa in attesa degli sviluppi della crisi politica interna in atto nel paese.

A titolo riepilogativo, nel periodo ottobre 2001 – giugno 2003 sono stati firmati 24 Accordi bilaterali con paesi HIPC, di cui 23 di cancellazione debitoria e 1 di riscadenzamento concessionale (Ghana):

- 14 Accordi bilaterali di *interim debt relief*: Guinea Conakry (22 ottobre 2001), Tanzania (10 gennaio 2002), Malawi (17 giugno 2002: in questo caso trattasi per l'Italia di cancellazione finale in quanto tutte le scadenze cadono nel periodo interinale), Ciad (23 settembre 2002), Benin (8 ottobre 2002), Camerun (23 ottobre 2002), Mali (23 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (12 novembre 2002), Senegal (25 novembre 2002), Ghana (12 dicembre 2002), Sierra Leone (11 marzo 2003), Etiopia (21 marzo 2003) e Guinea Bissau (21 marzo 2003).
- 4 Accordi bilaterali pre-HIPC: Sierra Leone (22 marzo 2002), Etiopia (5 giugno 2002), Ghana (27 giugno 2002) e Repubblica Democratica del Congo (25 aprile 2003).
- 6 Accordi bilaterali di cancellazione finale: Uganda (17 aprile 2002), Bolivia (3 giugno 2002), Mozambico (11 giugno 2002), Tanzania (18 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), e Burkina Faso (11 marzo 2003).

È importante sottolineare che l'Italia è uno dei pochissimi casi a livello mondiale (insieme ad Australia, Danimarca, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America) per i quali l'intero servizio del debito viene azzerato sin dal *decision point*, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*, alla fine cioè di quel periodo interinario nel corso del quale il paese debitore dimostra di aver avviato concretamente il Programma Nazionale di Riduzione della Povertà.

Il Governo italiano ha inoltre annunciato al Club di Parigi, nell'ottobre 2000, che avrebbe proceduto alla cancellazione integrale della categoria dei debiti *de minimis*⁶ nei confronti dei paesi più poveri e indebitati, nello spirito della legge 209/2000, andando quindi significativamente oltre quanto richiesto dall'Iniziativa stessa e segnalando anche da un punto di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei Paesi più poveri.

L'Italia ha effettuato nel periodo luglio 2002 – giugno 2003 cancellazioni del debito per 720 milioni di euro circa, a fronte di 860 milioni di euro circa cancellati nel periodo ottobre 2001 – giugno 2002. Di conseguenza, a partire dall'approvazione della legge 209/2000, l'Italia ha cancellato debiti per 1.580 milioni di euro circa in favore di 18 paesi HIPC. A questa cifra può essere aggiunto l'importo di 142 milioni di euro circa relativo agli Accordi bilaterali la cui firma è attesa entro fine anno, per un totale previsto a fine 2003 di 1.722 milioni di euro circa.

In aggiunta, è opportuno segnalare che la dichiarazione del 28 luglio 2003 del Fondo Monetario e della Banca Mondiale relativa al raggiungimento da parte della Repubblica Democratica del Congo del *decision point* consentirà di avviare prossimamente il negoziato per l'Intesa di *interim debt relief* anche con questo paese.

⁶ - Si tratta di quei crediti che, essendo di modesto ammontare in rapporto al totale trattato, non sono inclusi nella ristrutturazione ma devono essere pagati alle scadenze previste.

Infine, in attuazione dell'art. 5 della legge 209/2000, che stabilisce che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale possono essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi coinvolti al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 21 milioni di euro di debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 delle alluvioni particolarmente rovinose per l'economia locale.

Con la cancellazione concessa al Vietnam il totale generale cancellato in base alla legge 209/2000 raggiunge i 1.800 milioni di euro circa.

4.1. La verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni

internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione; l'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al nostro Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese all'accordo di *Cotonou* nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3).

4.2. Benin

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'8 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 18 luglio 2000 ed il 28 febbraio 2003, ha permesso di cancellare 2,63 milioni di euro circa in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Benin il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.3. Bolivia

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74,25 milioni di euro circa in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un Paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della legge 209/2000 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria. Infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari circa, mentre

grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

Il Governo boliviano ha presentato una proposta di utilizzo dei fondi resi disponibili dalla cancellazione, che tuttavia è risultata carente sia per quanto riguarda i progetti da finanziare con i suddetti fondi sia per la mancanza di adeguate misure di monitoraggio. Si è in attesa di chiarimenti ed integrazioni da parte delle Autorità boliviane.

4.4. Burkina Faso

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 novembre 2002, che riguarda le scadenze tra l'11 luglio 2000 ed il 31 maggio 2002, ha permesso di cancellare 499mila euro circa in crediti commerciali.

L'Accordo di cancellazione finale, firmato l'11 marzo 2003, ha permesso di cancellare ulteriori 12,03 milioni di euro circa, esclusivamente in crediti commerciali.

Nel giugno 2003 il Burkina Faso ha presentato un rapporto contenente le modalità di impiego delle risorse della cancellazione del debito nel quadro dell'iniziativa HIPC. Le risorse liberate dall'Accordo di cancellazione finanzieranno, insieme a tutte le risorse liberate dalla cancellazione del debito con altri paesi, il *Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté* che prevede interventi nel settore sociale e dello sviluppo rurale.

4.5. Camerun

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 55,77 milioni di euro circa, di cui 42,91 in crediti commerciali e 12,86 in crediti d'aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo camerunese il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.6. Ciad

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 settembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° maggio 2001 ed il 6 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 1,86 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Ciad il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.7. Etiopia

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai termini di Napoli, firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 19,98 milioni di euro circa. In questo caso si tratta unicamente di crediti commerciali. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 106 milioni di dollari circa.

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° novembre 2001 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 23,94 milioni di euro circa, di cui 2,44 in crediti commerciali e 21,50 in crediti d'aiuto.

Si è in attesa di ricevere dal Governo etiope il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.8. Ghana

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 dicembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° febbraio 2002 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare 5,6 milioni di Euro circa, di cui solo 5mila Euro in crediti commerciali.

Il Paese ha presentato un programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione ma il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto, in particolare, che le risorse siano utilizzate esclusivamente per attività previste nell'ambito del PRSP e che siano messi in atto i dovuti meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'intero processo.

4.9. Guinea Bissau

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 89,61 milioni di Euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Guinea Bissau il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.10. Guinea Conakry

L'Accordo di cancellazione interinaria del debito estero della Guinea Conakry è stato il primo firmato dall'Italia, in data 22 ottobre 2001, nel quadro dell'Iniziativa HIPC rafforzata e prevede la cancellazione di 17,87 milioni di Euro circa, di cui 13,07 in crediti commerciali e 4,80 in crediti di aiuto.

L'Accordo di cancellazione contemplava all'art. II la possibilità per le parti di applicare le disposizioni dell'intesa multilaterale sul consolidamento del debito della Guinea firmata a Parigi il 15 maggio 2001 (Club di Parigi) che prevedevano la conversione del

debito. Lo stesso articolo indicava che un altro accordo bilaterale avrebbe definito i termini di tali operazioni, il cui ammontare non avrebbe dovuto essere superiore al 10 per cento delle scadenze debitorie verso l'Italia, di cui all'art. I dell'Accordo bilaterale.

Tale nuovo accordo ha richiesto un negoziato, oltre che con la Guinea, con la Fondazione Giustizia e Solidarietà, che tramite questo strumento è ora in grado di allocare le risorse finanziarie raccolte in occasione dell'anno giubilare dalla Conferenza Episcopale Italiana. L'Accordo è stato firmato a Conakry il 10 aprile 2003 ed è immediatamente entrato in vigore. Il 14 maggio la predetta Fondazione ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri i nominativi delle quattro persone, tre guineani e un italiano, nominate quali membri del Comitato di Gestione del Fondo (detto di contropartita) derivante dai conferimenti della Fondazione stessa e dalla quota (10 per cento del totale cancellato) conferita dal Governo e che finanzierà numerosi progetti già individuati. La Fondazione ha parimenti nominato il proprio rappresentante in seno al Comitato di Sorveglianza, l'altro organismo di controllo, nel quale sarà rappresentata anche l'Ambasciata d'Italia.

4.11. Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 256mila euro circa. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia. Si sottolinea il fatto che la natura del debito è tale da essere preso in considerazione grazie alle disposizioni della legge 209/2000, la quale consente di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale.

Il Governo del Malawi ha comunicato nel settembre 2002 il Programma di utilizzo delle risorse liberate, ottenendo per lo stesso l'assenso del Ministero degli Affari Esteri. La cifra liberata viene impiegata dalle autorità per finanziare attività del settore agricolo,